



REGIONE  
SICILIANA



COMUNE DI CASTELBUONO  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



“La lingua chi si parra ô me’ paisi  
èni lu sciuri di lu sicilianu”

*Enrico Bertola Gambaro  
Poeta Castelbuonese*

## REGOLAMENTO COMUNALE


# DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE  
N. 54 DEL 10.12.2025

Comune di Castelbuono • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825  
[www.comune.castelbuono.pa.it](http://www.comune.castelbuono.pa.it) • [info@comune.castelbuono.pa.it](mailto:info@comune.castelbuono.pa.it) • [comune.castelbuono@pec.it](mailto:comune.castelbuono@pec.it)



PICCOLI  
COMUNI del  
**WELCOME**



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA “DEMOCRAZIA PARTECIPATA”.**

### **Art. 1 – Principi e finalità**

1. La partecipazione è un diritto dei cittadini. Il Comune di Castelbuono garantisce a tutti i cittadini, sia singoli che in forma associata, l'effettiva partecipazione democratica alla vita politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, mediante l'attivazione di forme di coinvolgimento diretto della cittadinanza, utili a concorrere con metodo democratico alla definizione e attuazione delle politiche e del governo del territorio.
2. Ai fini di cui al comma precedente il presente Regolamento disciplina le forme di attivazione, attuazione ed implementazione dei processi partecipativi, stabilendone modalità e limiti, nel rispetto delle previsioni normative in materia.
3. Il presente Regolamento intende disciplinare, inoltre, le modalità di individuazione e selezione di azioni di interesse comune alle quali destinare le somme, in misura non inferiore al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, comma 2 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e delle relative circolari attuative emanate dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali, con obbligo di impiegare le citate risorse con forme di democrazia partecipata.

### **Art. 2 – Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa nazionale e regionale, dello Statuto e dei Regolamenti comunali, ed in particolare.

- D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 8 (TUEL);
- L.R. 15 marzo 1963, n. 16 (O.R.E.E.LL.) e ss.mm.ii, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
- D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, art. 55 (Codice del Terzo Settore);
- Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 9 giugno 2004, Titolo III “Partecipazione popolare”, Capo I “Istituti partecipativi”;
- Legge regionale 28 agosto 2014, n. 5, art. 6, comma 1 e Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 6, comma 2.

### **Art. 3 – Soggetti partecipanti**

1. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nel territorio comunale, compresi gli stranieri residenti, nonché tutte le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, quali ad esempio: associazioni, organizzazioni sindacali e di categoria, fondazioni, comitati, circoli, istituti scolastici, enti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio comunale. Tali organizzazioni partecipano mediante i loro legali rappresentanti o soggetti appositamente delegati.
2. Al fine di assicurare al processo partecipativo la più ampia partecipazione dal basso, è escluso dalle votazioni chiunque ricopra ruoli che abbiano influenza nel processo decisionale e amministrativo comunale, come il Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali, dipendenti comunali con funzioni apicali.
3. A tutti i soggetti interessati, con o senza diritto di voto, è comunque assicurato il diritto di intervento e di opinione in tutte le fasi del processo partecipativo.

### **Art. 4 - Ambiti tematici della partecipazione**

1. I percorsi partecipativi, attivati secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, riguardano i temi di particolare importanza e di interesse generale per la collettività articolati nelle seguenti aree tematiche:

- a) Gestione dei servizi pubblici locali, sostenibilità energetica, tutela dell'ambiente e beni comuni;
  - b) Politiche sociali, salute, welfare e servizi alla persona;
  - c) Pianificazione territoriale, mobilità, decoro e rigenerazione urbana;
  - d) Politiche giovanili, scolastiche, inclusione e pari opportunità;
  - e) Politiche culturali, sportive e promozione turistica.
2. L'Amministrazione comunale può modificare e/o aggiungere ulteriori aree tematiche, individuando annualmente gli ambiti prioritari, che devono essere indicati nell'Avviso pubblico di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 - Fasi e modalità della partecipazione**

Il processo partecipativo è strutturato nelle seguenti fasi:

1. Definizione del budget partecipativo;
2. Informazione alla cittadinanza;
3. Presentazione delle proposte;
4. Ammissibilità delle proposte;
5. Consultazione popolare;
6. Monitoraggio e rendicontazione.

#### **Art. 6 - Definizione del budget partecipativo**

Nel Bilancio di Previsione dell'Ente viene stanziata annualmente una somma, in misura non inferiore al 2% delle assegnazioni di parte corrente disposte dalla Regione in favore del Comune, da destinare al processo partecipativo. Qualora alla data di approvazione del Bilancio l'ammontare dei trasferimenti regionali non sia stato ancora comunicato, lo stanziamento viene effettuato sulla base dei trasferimenti relativi all'esercizio finanziario precedente. In seguito all'assegnazione definitiva da parte della Regione, vengono apportate le eventuali variazioni al Bilancio di Previsione.

#### **Art. 7 - Informazione alla Cittadinanza**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione comunale predispone un Avviso pubblico contenente le seguenti informazioni: le risorse disponibili, i soggetti coinvolti, le modalità di presentazione delle proposte progettuali, il termine entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire la propria proposta, le aree tematiche prioritarie indicate a titolo non esclusivo, il cronoprogramma del processo partecipativo e quanto altro utile per l'esercizio democratico della partecipazione.
2. L'Amministrazione individua, inoltre, un Responsabile del procedimento il cui nominativo deve essere indicato nell'Avviso.
3. L'Avviso pubblico deve essere pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e divulgato con ogni ulteriore mezzo di informazione.

#### **Art. 8 - Presentazione delle proposte**

1. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico - o entro il termine previsto dall'Avviso - secondo le modalità indicate nell'Avviso stesso.
2. La proposta progettuale-dovrà recare le seguenti informazioni:
  - a) titolo del progetto ed area tematica di riferimento fra quelle prioritarie indicate nell'Avviso o altre individuate dal soggetto proponente;
  - b) descrizione sintetica della proposta, dell'obiettivo e delle modalità di conseguimento;
  - c) luogo dell'intervento;
  - d) costo stimato con eventuale supporto di preventivi o quanto altro;
  - e) risultati attesi;

- f) dati anagrafici e contatti del proponente.
3. La presentazione delle proposte e progetti dovrà essere effettuata tramite consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune, e/o mediante posta elettronica certificata.

#### **Art. 9 - Ammissibilità delle proposte**

1. Un primo esame di ammissibilità viene effettuato a cura del Responsabile del procedimento e comporta la eliminazione delle proposte:
  - a) in contrasto con le norme di legge, lo Statuto Comunale o il presente Regolamento;
  - b) presentate fuori termine o in maniera difforme da quanto indicato nell'Avviso pubblico;
  - c) la cui fattibilità sia manifestamente superiore al budget stanziato;
  - d) incompatibili rispetto agli atti già approvati dall'Ente.
2. Le proposte ammesse dopo il primo esame sono inviate ai Responsabili dei Servizi competenti per la valutazione finale di ammissibilità. Questa valutazione, che deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti, oltre a quanto previsto dall'Avviso pubblico, risponderà ai seguenti criteri:
  - i) competenza del Comune, in merito all'oggetto della proposta;
  - ii) conformità e completezza della proposta progettuale;
  - iii) perseguimento dell'interesse comune;
  - iv) fattibilità tecnica, giuridica e amministrativa degli interventi proposti;
  - v) compatibilità rispetto agli atti già approvati o in corso di attuazione da parte del Comune;
  - vi) stima dei costi e dei tempi di avvio e realizzazione del progetto;
3. Durante questa fase, i Responsabili dei Servizi competenti possono contattare i soggetti proponenti per ogni richiesta di chiarimento e/o integrazione ritenuta necessaria, a condizione che la proposta progettuale non venga sostanzialmente modificata in relazione agli obiettivi e ai costi presentati.
4. Al termine della verifica di ammissibilità il Responsabile del procedimento determina quali sono i progetti ritenuti ammissibili e quelli ritenuti inammissibili, riportando la motivazione dell'esclusione.

#### **Art. 10 - Consultazione popolare**

1. L'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla determina del Responsabile del procedimento, convoca una o più Assemblee popolari per permettere ai soggetti proponenti di presentare pubblicamente le proprie proposte progettuali, e a tutti i soggetti coinvolti nel processo partecipativo di discuterle democraticamente.
2. L'Assemblea popolare è presieduta dal Sindaco – o da un suo delegato – con funzioni di moderatore e facilitatore del dibattito.
3. Al termine del dibattito, le proposte vengono poste in votazione mediante voto palese da parte di tutti i soggetti aventi diritto, di cui al precedente art. 3, garantendo corsie preferenziali per i soggetti fragili.
4. Attraverso la consultazione popolare viene stabilita una graduatoria dei progetti finanziabili, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili e indicate nell'Avviso pubblico.
5. La Giunta comunale, con apposita delibera, prenderà atto del risultato della consultazione popolare, che viene inserito nel "Documento della Partecipazione". Nella delibera vengono attribuite alla o alle proposte progettuali le risorse necessarie per la realizzazione. Eventuali importi residuali, derivanti dalla differenza tra l'importo destinato al bilancio partecipativo e l'importo destinato alla o alle proposte progettuali da realizzare, verrà impiegata per il finanziamento delle proposte successive in graduatoria.
6. Per ogni progetto finanziato e da realizzare, il Responsabile del procedimento adotta i necessari atti gestionali di impegno e di liquidazione.

#### **Art. 11 – Monitoraggio e rendicontazione**

1. L'Amministrazione comunale svolge compiti di monitoraggio sia sul processo partecipativo,

- sia sull'esecuzione delle attività e fino alla loro completa realizzazione.
2. Il Responsabile del procedimento adotta tutti gli atti necessari alla rendicontazione delle attività, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii. e dalle relative circolari attuative emanate dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali.

**Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

**Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 e del General Data Protection Regulation (EU n. 2016/679) GDPR, all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.
2. Gli interessati possono rivolgere al Comune, nella persona del dirigente interessato per materia, domanda per tutto ciò che attiene al trattamento e alla conservazione dei dati che lo riguardano.

**Art. 14 – Norma transitoria**

Tenuto conto della natura sperimentale del processo partecipativo disciplinato dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale, al termine del primo anno di applicazione, effettua un monitoraggio sull'efficacia dello stesso, dandone comunicazione al Consiglio comunale, al fine di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni correttive, anche su proposta dell'Assemblea popolare.